



**Politecnico
di Torino**

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SS.MM.II, AVENTE AD OGGETTO IL RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SVILUPPO SOFTWARE PER L'EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATICO DI ATENEO CIG: 8992850E92

TRA

L'Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, di seguito nominata per brevità anche "Amministrazione", con sede in Corso Duca degli Abruzzi n. 24, Partita IVA 00518460019, dal Dott. Vincenzo Tedesco, nato [REDACTED], in qualità di Direttore Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Politecnico di Torino, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino

E

Il Sig. Clay Audino, nato a [REDACTED], nella sua qualità di Presidente del Cda e Legale Rappresentante della Società Betacom S.r.l. (di seguito denominato anche "Affidatario"), con sede legale in Via Nicola Fabrizi n. 44, Partita Iva 08482740019, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino (e congiuntamente denominati anche per brevità le "Parti")

PREMESSO CHE

- il Politecnico di Torino, in attuazione del DDG n. 1107/2019 del 31.05.2019, ha indetto, ai sensi dell'art. 60, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura aperta - suddivisa in quattro lotti autonomi, di valore complessivo pari a € 4.978.000,00 (comprensivo dell'opzione e al netto dell'IVA) – per l'individuazione di un operatore economico con cui concludere, per ciascun lotto, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico di Ateneo;
- a seguito dell'espletamento della procedura sopra soglia comunitaria sono stati sottoscritti con i soggetti affidatari dei singoli lotti i relativi Accordi Quadro;
- in relazione al Lotto 3, è stato sottoscritto con la Società Betacom S.r.l. l'Accordo Quadro avente ad oggetto i servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico di Ateneo (CIG 7923551123), della durata di 24 mesi, in scadenza il 20.12.2021;
- con DDG n. 1107/2019 del 31.05.2019, è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Giorgio Santiano, Responsabile dell'Ufficio Applicazioni



Didattica (Area IT), in quanto soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui trattasi;

- il predetto Accordo Quadro prevede all'art. 6 la facoltà per l'Amministrazione Contraente di procedere al rinnovo dell'accordo per ulteriori 2 anni;
- il Programma degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 21, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 riferito al biennio 2021-2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22.12.2020, come aggiornato da ultimo con Decreto del Direttore Generale n. 1934 del 09.11.2021, individua per l'anno 2021 il rinnovo dei servizi di cui al predetto Accordo;
- in vista della scadenza contrattuale e in considerazione della piena soddisfazione manifestata dal Responsabile del Procedimento per i servizi prestati - con nota Prot. n. 45646/11.5 del 16.11.2021 – è stata comunicata all'Affidatario l'intenzione di voler procedere al rinnovo del contratto in essere, per ulteriori 2 anni, così come previsto preliminarmente dagli atti della procedura di affidamento e più nello specifico dall'art. 6 sopra richiamato;
- con nota del 19.11.2021 la Società Betacom S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità al rinnovo dell'Accordo Quadro, alle medesime condizioni previste nel contratto in essere;
- con nota del 07.12.2021, il RUP - acquisita la disponibilità alla prosecuzione del rapporto contrattuale - ha richiesto all'ufficio competente di esercitare la predetta opzione, dando seguito al rinnovo dell'Accordo Quadro, per ulteriori due anni, in continuità con il contratto attualmente in corso, agli stessi prezzi, patti e condizioni dallo stesso previsti;
- la Società Affidataria ha presentato a mezzo di garanzia fideiussoria n. 1834968, rilasciata in data 23.12.2021 dalla Compagnia Assicurativa Elba Assicurazioni S.p.A., la cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, per un importo di € 36.549,51, ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice. L'aggiudicatario ha inoltre fornito la copia conforme delle certificazioni possedute al fine di giustificare la riduzione dell'importo della cauzione;
- la Società Affidataria, a copertura di tutti i rischi connessi alle attività oggetto di affidamento, ha stipulato con la Compagnia Italiana Assicurazioni la seguente polizza assicurativa 2019/30/6226159, di cui ha fornito la ricevuta di pagamento del premio;
- sono state inoltre acquisite agli atti le dichiarazioni di idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiesti dalla disciplina di gara;
- la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente Accordo Quadro è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non



materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- la Società Affidataria ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto e dagli Atti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione in ordine alla propria disponibilità a proseguire l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni previste dal contratto oggetto di rinnovo .

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Nell'ambito del presente contratto si intende per:

- “Stazione appaltante” (di seguito denominata anche “Amministrazione Contraente” o “Committente” o “Amministrazione”): il Politecnico di Torino che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'Operatore Economico cui affidare l'Accordo Quadro in relazione a ciascun lotto;
- “Contraente”, “Affidatario”, “Impresa” o “Esecutore”: l'Operatore Economico cui è affidato l'Accordo Quadro in relazione al singolo lotto;
- “Accordo Quadro” (di seguito denominato anche “contratto normativo” o genericamente “Contratto”): l'accordo concluso tra la Stazione appaltante e gli operatori economici aggiudicatari, al fine di stabilire le clausole generali dei singoli contratti attuativi che l'Ateneo si riserva di affidare alle Società Aggiudicatrici dei singoli lotti durante il periodo di validità dell'Accordo stesso;
- “Contratto attuativo”: il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Affidatario di ciascun lotto, contenente l'indicazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle prestazioni che l'Amministrazione - previa discrezionale ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno - affida alla/e Società, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli atti da esso richiamati;
- “Atti di Gara”: l'accezione con la quale si intendono congiuntamente il Bando di gara (“Bando”), il Disciplinare di gara (“Disciplinare”) e il presente Capitolato Speciale (“Capitolato”), con tutti gli allegati e gli altri atti che ne costituiscono parte integrante, ivi compreso lo schema di contratto, unitamente a ogni altro atto adottato dal Politecnico nel corso della Procedura.
- “Capitolato Speciale d'Oneri” (di seguito denominato anche “C.S.O”) e “Specifiche Tecniche”: i documenti costituenti parte integrante e sostanziale del Bando e del



Disciplinare, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'Operatore Economico affidatario dovrà garantire;

- "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'Operatore Economico affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino;
- "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito denominato anche "Codice"); il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- "Responsabile Unico del Procedimento": il soggetto che svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento del servizio previsti dal D.lgs. 50/2016 e, in particolare, cura il corretto svolgimento del servizio e vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle penali;
- "Direttore dell'Esecuzione del Contratto": il soggetto che ha il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Affidatario di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto normativo il Capitolato Speciale, le Specifiche tecniche del Lotto 3, l'Offerta Economica dell'Affidatario, che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lett. **A, B e C**.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione dell'affidamento di cui al presente Accordo Quadro da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente Accordo Quadro è regolato:

- dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni del Decreto Legge n. 32/2019 del 18 aprile 2019;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.



L'Affidatario, all'atto della firma dell'Accordo Quadro, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel CSO. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Affidatario circa la convenienza ad assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che l'assunzione dell'affidamento implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le istruzioni e gli ordini impartiti dal Politecnico e in particolare:

- leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, a titolo esemplificativo, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, all'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia.
- leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri.

Articolo 4

Oggetto

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi che l'Amministrazione stipulerà con l'Affidatario.

Con il presente Contratto normativo l'Affidatario si obbliga nei confronti del Politecnico a erogare i servizi di supporto specialistico di sviluppo software per l'evoluzione Sistema informatico di Ateneo CIG: 8992850E92, oggetto del presente Atto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri (e relativi allegati) e alle condizioni definite nell'Offerta tecnica ed economica presentate in fase di partecipazione alla gara originaria.

Articolo 5

Durata e valore stimato dell'accordo

Il valore complessivo degli appalti specifici che potranno essere affidati mediante contratti attuativi in virtù del presente accordo quadro è pari a € 475.409,84 (massimo spendibile al netto dell'Iva). Detto importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per il Politecnico che non è obbligato a richiedere l'esecuzione integrale delle prestazioni correlate all'importo massimo spendibile, rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di completa fruizione.



L'importo minimo che il Politecnico si impegna a garantire all'Affidatario è pari a € 415.855,44 (al netto dell'Iva e del ribasso offerto dalla Società Affidataria in fase di partecipazione alla procedura).

La durata del presente Accordo Quadro è di 24 mesi (ventiquattro); verificata la capienza economica del precedente Contratto Attuativo n. 2 (Prot. n. 4148 del 17.02.2021), la decorrenza viene fissata al 01.02.2022, come risulta dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione, cui si rinvia, che ancorché non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 6

Modalità di conclusione dei singoli contratti attuativi

I singoli contratti attuativi saranno stipulati dall'Amministrazione a mezzo di scrittura privata o scambio di lettera e avranno per oggetto le modalità specifiche di esecuzione dei servizi richiesti dall'Amministrazione, previa ed insindacabile valutazione del proprio fabbisogno, nel rispetto di quanto stabilito nel CSO e nei relativi allegati e nell'offerta presentata dall'affidatario.

In relazione a ciascun appalto specifico è ammessa l'anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del singolo contratto attuativo, da corrispondere all'Affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Ai sensi dell'art. 35, co. 18 del D.lgs. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

La fornitura del servizio oggetto dei Contratti attuativi non è affidata all'Affidatario in via esclusiva; l'Amministrazione potrà quindi affidare a soggetti terzi diversi dall'Affidatario, in tutto o in parte, prestazioni rientranti nell'oggetto della fornitura, fermo restando il rispetto dei limiti di importo minimo previsto dal CSO e dalla disciplina di gara.

La durata dei singoli contratti attuativi decorre dalla data della loro sottoscrizione ovvero, nel caso di esecuzione anticipata, dalla data di presa in carica del servizio, risultante dal relativo verbale di avvio dell'esecuzione.

Nel caso in cui l'Affidatario versi, per fatto e/o responsabilità propri e/o di suo personale impiegato nell'appalto, nell'impossibilità di completare l'esecuzione delle giornate minime contrattualmente previste, il Politecnico di Torino riconoscerà unicamente le giornate effettivamente prestate.

Articolo 7



Modalità di esecuzione della fornitura

Le attività di manutenzione e sviluppo oggetto del supporto specialistico devono essere fornite nell'ambito delle funzionalità definite nel C.S.O. e potranno essere estese alle nuove funzionalità realizzate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo. Entro la data prevista per l'avvio di ciascun Contratto attuativo, l'Affidatario dovrà disporre delle risorse necessarie per garantire l'attivazione del servizio e l'immediata operatività delle figure professionali proposte in sede di offerta, o loro sostituti con le modalità previste dal capitolato speciale. In caso di ritardo nell'avvio dell'esecuzione, il Politecnico applicherà le penali previste dal C.S.O., fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Articolo 8

Sedi

Tutte le attività relative ai servizi previsti dal presente Accordo Quadro dovranno svolgersi negli uffici del Committente ubicati presso la sede di C.so Duca degli Abruzzi n. 24 o, qualora le esigenze di servizio lo richiedano, presso una delle sedi metropolitane del Committente.

Articolo 9

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso dal Committente, s'intendono interamente compensate le spese generali e gli utili dell'Affidatario, le assicurazioni e tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere anche se non esplicitamente indicati nel Capitolato, ivi comprese eventuali spese di trasferta sul territorio nazionale, necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio. I prezzi offerti s'intendono fissati dall'Affidatario in base a calcoli di propria assoluta convenienza per cui il medesimo ne assume tutti i rischi.

Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto dall'Affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel CSO.

L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo e/o dei singoli Contratti attuativi.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche descritte nella documentazione di gara oltre che nell'Offerta Tecnica dell'Affidatario. In ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.



Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dei Contratti, resteranno ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, per la cui determinazione si applicherà la tariffa giornaliera prevista a base di gara per le figure professionali di Analista dei Sistemi informativi e di business, di Analista e Sviluppatore Senior e Analista e Sviluppatore Junior, al netto del ribasso unico percentuale offerto.

L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Politecnico o, comunque, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.

L'Affidatario si impegna espressamente a garantire e tenere indenne il Politecnico da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Affidatario prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo dovranno essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del Politecnico.

Articolo 10

Oneri a carico dell'Amministrazione Committente

Sarà onere del Politecnico di Torino mettere a disposizione, presso i propri locali, postazioni di lavoro per le figure professionali impiegate per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

Articolo 11

Oneri a carico dell'Affidatario

L'Affidatario garantisce che tutte le risorse impiegate per l'erogazione dei servizi - sia in fase di presa in carico, sia durante la fornitura stessa in caso di integrazioni e/o sostituzioni - posseggano i requisiti dichiarati in sede di offerta (minimi e premiali); altresì si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'affidamento provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

Nel caso di sostituzione delle figure professionali impiegate nell'esecuzione dei servizi, l'Affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto all'art. 31 del Capitolato Speciale d'Oneri.

L'attività dell'Affidatario non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Politecnico al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Politecnico.

Entro 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvio dei singoli contratti attuativi, l'Affidatario dovrà far pervenire al Politecnico di Torino, a firma del legale rappresentante, l'elenco dei dipendenti che accederanno ai locali delle sedi.



L'Affidatario deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di esecuzione dei servizi.

Articolo 12

Modalità di rendicontazione e remunerazione dei servizi

L'Affidatario deve fornire al Politecnico di Torino un rapporto sulle attività svolte e sulle risorse impegnate, con cadenza di norma mensile. I rapporti di attività dovranno pervenire al Politecnico ed essere approvati prima della emissione delle fatture a cui si riferiscono.

I servizi verranno remunerati sulla base delle giornate effettivamente erogate.

Ulteriori oneri dell'Affidatario sono:

- presentazione di rapporto periodico mensile riferito a ciascuna risorsa fornita in termini quantitativi giornalieri (ore/giorno) e di attività svolta;
- presentazione di rapporto periodico mensile di sintesi riferito al totale delle risorse fornite in termini quantitativi (ore/periodo);
- partecipazione del Coordinatore alle riunioni per la pianificazione, il controllo e la verifica di avanzamento delle attività assegnate. Queste riunioni si svolgeranno con cadenza almeno mensile.

Tutte le attività sopra indicate non sono onerose per l'Ateneo.

Articolo 13

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Affidatario si impegna ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessario per l'esecuzione dei contratti attuativi, secondo quanto specificato nell'offerta tecnica, nel presente Accordo Quadro e rispettivi allegati e in tutti gli altri atti richiamati nelle premesse di cui sopra e negli stessi contratti attuativi. Tutte le risorse impiegate nell'esecuzione delle commesse sono assunte dall'Affidatario con contratto di lavoro subordinato per l'intero periodo contrattuale.

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare tutti gli obblighi verso il personale impiegato nell'esecuzione delle attività derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'Affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi stessi, e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nei citati contratti collettivi nazionali, qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra Affidatario e lavoratore/prestatore.



Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Affidatario è tenuto all'adeguamento delle condizioni retributive in base alle nuove determinazioni relative al costo del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

L'Affidatario, nell'esercizio delle attività inerenti l'oggetto del presente affidamento, si impegna ad osservare e a far osservare alle proprie risorse impiegate, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino" consultabile all'indirizzo: http://www.polito.it/amministrazione/trasparenza/disp_generali/atti_generali/.

La violazione di detti obblighi può costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Articolo 14

Coordinatore dell'Affidatario

Il Coordinatore - responsabile del servizio – che, nell'ambito dell'affidamento in oggetto competerà il ruolo di interlocutore con il Politecnico di Torino per ogni questione inerente l'esecuzione dello stesso, è il Sig. Flavio Racanella.

Il Coordinatore rappresenta ad ogni effetto il Contraente in tutte le attività attinenti all'esecuzione contrattuale, ivi compresi la supervisione e il coordinamento delle attività amministrative, la pianificazione e la gestione delle prestazioni contrattuali, la soluzione delle criticità, la risoluzione dei disservizi e la gestione dei reclami da parte del Committente, il monitoraggio dell'andamento dei livelli di servizio per tutto il periodo di efficacia contrattuale, l'implementazione di tutte le azioni necessarie a garantire l'esatta esecuzione delle prestazioni.

Il Politecnico si rivolgerà direttamente al Coordinatore per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio. Tutte le comunicazioni formali trasmesse all'attenzione del Referente si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Coordinatore sarà considerato dal Politecnico come dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Affidatario.

Il Coordinatore ha l'obbligo di reperibilità mediante telefono cellulare al numero [REDACTED] [REDACTED] (dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle ore 09:00 alle ore 17:00) e deve regolarmente aggiornare il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione sullo svolgimento del servizio.

Articolo 15

Norme in materia di sicurezza

In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Politecnico e l'Affidatario, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008.

Nello specifico dichiarano di attuare tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.81/2008 in relazione ai rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro,



ai rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Politecnico e al coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98.

Articolo 16

Controlli, Inadempienze e penali

L'affidatario riconosce al Committente il diritto di procedere, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune o anche in contraddittorio, a verifiche e controlli volti ad accertare la regolare esecuzione dei servizi e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte.

A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, il Committente provvede a notificare all'Affidatario l'accertamento delle stesse e ad applicare le penali come dettagliato nel capitolato e nelle specifiche tecniche dei singoli lotti.

Resta salva la facoltà del Politecnico di prevedere in occasione dei singoli contratti attuativi eventi che possono dar luogo all'applicazione di penali rapportati alla specificità del servizio.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico ad ottenere la prestazione e di richiedere il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza rilevata, come previsto dall'art. 15 del C.S.O.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione dei singoli contratti attuativi o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore complessivo minimo dell'accordo quadro del lotto di riferimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 17

Sospensioni ed interruzioni dei servizi

L'Affidatario non può sospendere i servizi in virtù di decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale, con conseguente diritto dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto per colpa e all'incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.

Nel caso di sospensione del servizio, determinata da causa improvvisa di forza maggiore, in nessun modo imputabile a responsabilità, diretta o indiretta, dell'Affidatario, qualora detta sospensione sia comunicata e giustificata tempestivamente per iscritto al RUP, dando prova dell'impossibilità dell'esecuzione del servizio, non si procederà alla risoluzione contrattuale o all'applicazione di penali.



Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Aggiudicatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

In caso di sciopero dei dipendenti dell'Impresa Affidataria, devono comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività della Stazione Appaltante. A tal fine potranno essere concordate tra l'Affidataria e il Politecnico di Torino, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative in relazione a ciascun tipo di servizio.

Articolo 18

Subappalto

La mancata indicazione da parte del concorrente in fase di partecipazione della volontà di subappaltare comporta l'inammissibilità del ricorso al subappalto.

Articolo 19

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Con la stipula del presente contratto normativo ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto attuativo, l'Affidatario ha costituito la cauzione definitiva indicata in premessa. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata dell'accordo quadro e comunque di tutti i contratti attuativi da esso derivanti.

La cauzione definitiva si intende prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti attuativi e nei limiti degli importi dagli stessi previsti.

La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti attuativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e dal contratto normativo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle singole strutture aderenti all'accordo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico.

Articolo 20

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa



L'Affidatario dichiara e garantisce che è in grado di fornire i servizi in titolo e che gli stessi saranno effettuati a regola d'arte, conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verranno resi.

L'Affidatario è tenuto ad usare la massima diligenza nell'erogazione dei servizi, in considerazione dell'importanza che questi rivestono per il Politecnico di Torino. Nell'effettuazione dei servizi, l'Affidatario deve ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.

L'Affidatario deve altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell'Ateneo.

A tal fine, a copertura dei rischi di cui ai precedenti commi, l'Affidatario ha presentato la polizza R.C.T., richiamata in premessa.

Il Politecnico di Torino non potrà in alcun modo essere considerato depositario delle attrezzature e dei materiali in genere di proprietà dell'Affidatario che si trovino nei locali dell'Ateneo, per cui solo all'Affidatario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'Ateneo sollevato da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della citata polizza assicurativa è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva prestata, a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 21

Diffida ad adempiere e Risoluzione di Diritto del Contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo PEC o altra modalità prevista dalla legge, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC o altra modalità prevista dalla legge, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Affidatario e l'applicazione delle penali già contestate.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.



Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate all'Affidatario in fase di esecuzione del contratto, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP n. 1/2008.

Articolo 22

Clausola risolutiva espressa

L'accordo quadro e i singoli contratti attuativi sono risolti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b. situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Affidatario;
- c. manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e. ritardo nell'avvio del servizio rispetto alle date di decorrenza del medesimo individuate dal Politecnico di Torino;
- f. subappalto non autorizzato della prestazione;
- g. cessione totale o parziale del contratto;
- h. mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i. ingiustificata interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'Affidatario;
- j. violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- k. qualora l'Affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- l. qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- m. in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;



n. in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati ai punti precedenti sono contestati all’Affidatario per iscritto dal Responsabile del Procedimento previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. La risoluzione è comunicata tramite PEC o altra modalità prevista dalla legge entro 60 giorni dal verificarsi o dall’avvenuta conoscenza della condizione risolutiva.

Non possono essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Impresa di qualsivoglia natura.

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, il Politecnico di Torino, oltre all’applicazione delle penali previste, procede all’incameramento della cauzione prestata, all’eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell’Affidatario, oltre che nei casi espressamente previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Affidatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Qualora l’esecutore sia un Raggruppamento temporaneo d’Impresa, in caso di fallimento, si applica la disciplina prevista dall’art. 48, comma 17 e 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 23

Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell’Affidatario, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico - dandone opportuna comunicazione - può sostituirsi all’Affidatario nell’esecuzione delle prestazioni ovvero può avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’Affidatario.

Articolo 24

Recesso del Politecnico di Torino

Il Politecnico può recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque tempo, secondo quanto previsto dal C.S.O. e dall’art. 109 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.



Articolo 25

Disdetta del contratto da parte dell'Affidatario

Qualora l'Affidatario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altro Affidatario a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto all'Affidatario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Articolo 26

Fallimento dell'affidatario

In caso di fallimento dell'Affidatario, l'Amministrazione, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, procede ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 27

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, c.13, D.lgs. 50/2016.

Articolo 28

Corrispettivi

I prezzi relativi a ciascun servizio sono quelli risultanti dall'esito della gara e riportati nell'offerta economica. Nei prezzi espressi dall'Affidatario e nei corrispettivi corrisposti allo stesso, s'intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti come specificato al precedente art. 10. È ammessa la revisione prezzi, a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 29

Fatturazione e liquidazione dei pagamenti

I pagamenti verranno effettuati con cadenza mensile posticipata sulla base delle fatture relative alle ore di servizio effettivamente svolte nel mese.

Il corrispettivo dovuto per i servizi sarà erogato a seguito di fatturazione mensile posticipata come specificato all'art. 5 del capitolato, cui si rinvia.

Articolo 30

Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto devono essere registrati sul conto corrente bancario (e/o postale) dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica.



I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'affidatario ha assunto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e ha comunicato il conto corrente bancario (e/o postale) dedicato, non in via esclusiva, alla Commessa:

Società Betacom S.r.l.

1) C/C n. [REDACTED] acceso presso [REDACTED]

[REDACTED] codice IBAN [REDACTED].

Il Politecnico risolverà il contratto qualora l'Affidatario non esegua le transazioni nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 31

Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR").

Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso.

Il Politecnico di Torino è Titolare del trattamento dei dati personali secondo le norme vigenti e per le finalità connesse all'appalto.

L'Affidatario sarà nominato Responsabile del trattamento, per tutte le attività svolte per conto dell'Ateneo che comportino trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, pertanto è tenuto a:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR in tema di sicurezza del trattamento;
- d) rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;



- f) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- g) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- h) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi dell'art. 28 del GDPR e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- i) tenere un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del titolare;
- j) informare, tempestivamente, il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo [REDACTED]) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

1. la natura della violazione dei dati personali;
 2. la categoria degli interessati;
 3. contatto presso cui ottenere più informazioni;
 4. interventi attuati o che si prevede di attuare.
- k) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i e dalla normativa che verrà emanata in attuazione al GDPR.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto stipulato, fermo restando il risarcimento da parte dell'Affidatario, di tutti i danni derivanti

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

- per l'Ateneo, il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e



chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

- per l'Affidatario il Responsabile del trattamento dei dati è Betacom S.r.l. con sede in Torino, via Nicola Fabrizi 44, nella persona di Clay Audino. I dati di contatto del Responsabile sono PEC: betacom@pec.betacomonline.it, per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il numero [REDACTED].

Articolo 32

Foro competente

Eventuali controversie relative al presente accordo quadro sono di competenza del Foro di Torino.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 33

Riservatezza

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Politecnico ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, il presente Atto ed i singoli Contratti attuativi, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 34

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto normativo e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra



**Politecnico
di Torino**

le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle Parti manifestata per iscritto.

Articolo 35

Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono poste a carico dell'Affidatario.

Il contratto è soggetto ad imposta di bollo, assolta in modalità virtuale.

Il contratto, debitamente sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'artt. 5, comma 2, e 39 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 36

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rimanda al C.S.O. e relativi allegati, alle norme del codice civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 37

Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:

All. A: Capitolato Speciale d'Oneri

All. B: Specifiche tecniche

All. C: Offerta Economica dell'Affidatario

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Dott. Vincenzo Tedesco

Firmato digitalmente da: Vincenzo Tedesco

Motivo: Direttore Generale

Luogo: Torino

Data: 15/02/2022 10:39:58

Per l'Affidatario

Il Legale Rappresentante

Sig. Clay AUDINO

**Firmato
digitalmente da**

CLAY AUDINO

**CN = CLAY AUDINO
C = IT**

Allegati

...OMISSIS...